

**Roma, 4 Gennaio 2012 prot. RU**

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e  
Provinciali dell' Agenzia delle Dogane  
LORO SEDI

Omissis

Con riguardo, poi, all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, si precisa quanto segue.

L'art. 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3, lett. a), definisce come "commerciale" il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di **merci per conto terzi o per conto proprio**, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile **pari o superiore a 7,5 tonnellate**.

L'art. 18, paragrafo 11, della medesima direttiva consentiva, fino al 1° gennaio 2008, alla Repubblica italiana di applicare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 7 sopra citato, per la definizione di usi commerciali sopra richiamata un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.

I servizi della Commissione UE ancora non si sono pronunciati circa la specifica richiesta di proroga della deroga suddetta inoltrata, sin dal settembre 2007, dai competenti servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nelle more della suddetta pronuncia si ritiene, dunque, che gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate non possano essere, al momento, ammessi alla fruizione del beneficio fiscale in parola.

*Il Direttore Centrale*  
Ing. Walter De Santis

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93"*